

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE
6ª (Finanze e tesoro)
10ª (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
13ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6ª Commissione **MOSCARDELLI (PD)** rileva che l'articolo 1 prevede una serie di modifiche per le banche popolari al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introducendo limitazioni al diritto al rimborso di azioni in caso di recesso di un socio, stabilendo che l'attivo non può superare 8 miliardi di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione, eliminando la previsione che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetti esclusivamente ai competenti organi sociali, modificando le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari, alle quali viene consentita l'emissione di strumenti finanziari che prevedano l'attribuzione di diritti amministrativi rafforzati, nonché l'attribuzione ai soci persone giuridiche di più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Inoltre, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio: non meno di 10 e non più di 20. L'articolo detta poi una disciplina che può essere applicata dalle banche popolari per un periodo transitorio, in ordine a limitazioni al diritto di voto.

L'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 2-bis individua i servizi che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina di cui alla direttiva 2014/92/UE.

L'articolo 3, comma 1, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tramite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cosiddetta *export* banca, contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione cosiddetta separata di Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere

l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata (*patent box*) introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. In particolare, i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*. Inoltre, la Fondazione Istituto italiano di tecnologia può costituire o partecipare a *startup* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

L'articolo 6, modificando la legislazione vigente, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estende il citato regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti nonché dalla loro appartenenza allo Spazio economico europeo.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle piccole e medie imprese, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

L'articolo 8-*bis* è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, il comma 1 circoscrive alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Il comma 2 sopprime la disposizione (articolo 1, comma 53, terzo periodo della legge n. 147 del 2013) secondo la quale con delibera CIPE sono emanate specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo di garanzia, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il comma 3 prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Il senatore [SCALIA](#) (PD), relatore per la 10ª Commissione, illustra le parti di competenza della Commissione industria, soffermandosi, in particolare sull'articolo 4, recante una disciplina per le piccole e medie imprese innovative, che rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE: si tratta delle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Il comma 1 è stato emendato dalla Camera dei deputati, per cui la disciplina in questione non si inserisce più nel TUF; è stato anche aggiunto il requisito per cui deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese. I commi 3 e 4 disciplinano la procedura dell'iscrizione nel registro delle imprese con particolare riguardo alle informazioni che devono essere contenute nella domanda nonché alla frequenza per l'aggiornamento delle informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

Il comma 5 specifica gli obblighi per le PMI, di trasparenza e accessibilità alle suddette informazioni. I commi 6 e 7 riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative.

Il comma 8 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria. Il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Tali disposizioni si applicano, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, solo alle piccole e medie imprese innovative costituite da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651 del 2014. La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma 9-*bis* che specifica che per le piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le piccole e medie imprese stesse presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Il comma 12 riguarda la copertura degli oneri derivanti dal comma 9. La Camera dei deputati ha modificato la copertura finanziaria delle agevolazioni per le PMI innovative, per coordinarla con quanto previsto dal nuovo comma 9-*bis*; essa ha anche aggiunto il comma 12-*bis*, che demanda ad un decreto del MEF di concerto con il MISE l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma 12-*ter*, volto a specificare che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni - per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale - è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal MISE.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative. La Camera dei deputati ha modificato la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative", integrandola con le PMI innovative.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto alcuni nuovi commi, che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, per il comma 11-*bis* presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle SUI-Start-Up Innovative. Il comma 11-*ter* amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa, oltre ad estendere il periodo, successivo all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Il comma 11-*quater* contiene la copertura degli oneri derivanti dal comma 11-*ter*; segue nel comma 11-*quinquies* l'autorizzazione ai conseguenti decreti ministeriali. Quanto al comma 11-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, esso è relativo alle *start-up* innovative, con precisazioni sulle informazioni da inserire nella domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro, per le *holding*, e sulla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita dei requisiti. Il comma 11-*septies* è volto a ritardare la presentazione alle Camere della relazione ministeriale sulla nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. Il comma 11-*octies* prevede che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di legge, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. Il comma 11-*novies* prevede, per le *start-up* innovative, modifiche al limite di importo per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Si sofferma poi sull'articolo 7, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1: vi si elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la Società deve intraprendere iniziative; laddove si definiscono gli scopi della Società, si specifica che essa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; si prevede che il termine - per la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento - decorra entro il tempo più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il periodo stabilito dallo statuto.

È stato anche inserito dalla Camera un periodo, con il quale si prevede che il Ministero dello sviluppo economico presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società; si amplia poi l'oggetto del decreto per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi, verso lo Stato, dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia; al medesimo comma, si sostituisce il secondo periodo specificando che il predetto schema di decreto debba essere comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.

Relativamente all'articolo 7-*bis*, si incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

Infine, l'articolo 8-*ter* è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (ILVA S.p.A). Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.

In discussione generale interviene il senatore **VACCIANO** (*Misto*) pone un quesito circa la sussistenza di reali margini di emendabilità del testo in esame. Il decreto-legge, a suo parere, è stato emanato in assenza del necessario requisito dell'urgenza, come attestato dalla possibilità garantita alle banche oggetto del provvedimento di adeguarsi ai nuovi obblighi entro ben 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia. Nel merito, contesta l'opportunità di un intervento normativo sulle banche popolari, posto che queste hanno dimostrato di essere le più disponibili all'erogazione del credito, mentre il criterio della contendibilità non appare necessario a determinare la qualità di un sistema bancario quanto quello dell'apertura alla concorrenza. Osserva quindi che la disciplina delle banche popolari può essere senz'altro riformata, ma tramite mezzi che consentano una maggiore ponderazione e non sminuiscano la funzione del Parlamento e che comunque la prevenzione del rischio sistemico non può che essere agevolata dalla coesistenza di forme societarie diverse nell'ambito del sistema creditizio.

Il senatore **GIROTTI** (*M5S*) pur considerando opportuno un intervento legislativo che migliori l'efficienza delle banche popolari, critica l'adozione di un provvedimento d'urgenza che nel volgere di sessanta giorni cancella 160 anni di storia mutualistica italiana. In particolare contesta la motivazione alla base dell'iniziativa del Governo, secondo cui le banche popolari, essendo fragili, debbono essere trasformate in società per azioni e ricorda gli scandali che hanno riguardato proprio istituti bancari organizzati in società per azioni, tra cui quelli del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio della provincia di Teramo (Tercas), della Cassa di risparmio di Genova e Imperia (Carige) e Banca delle Marche.

Fa poi presente che, sulla base di dati oggettivi relativi al periodo successivo al 2008, mentre le banche sotto forma di società per azioni e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti, le banche popolari hanno adottato misure anticicliche.

Considera poi incongruo e senza fondamento il limite degli 8 miliardi di euro di attivo, oltre il quale le banche popolari saranno obbligate, nell'arco temporale di 24 mesi, a trasformarsi in società per azioni, ricordando che per le banche cooperative la media è superiore a 120 miliardi di euro; denuncia in proposito la violazione dell'articolo 45 della Costituzione, che sancisce la funzione sociale della cooperazione e prevede che la legge ne promuova e favorisca l'incremento.

Osserva che spetta al mercato premiare chi è più efficiente e si rammarica che non sia stata appresa la lezione impartita dalla crisi iniziata nel 2008 in merito ai rischi insiti nella concentrazione nel settore bancario e alla forza di un oligopolio capace di influenzare anche le istituzioni europee.

Il senatore **FORNARO** (*PD*) si associa alla richiesta formulata dal senatore Vacciano in ordine alla concreta possibilità di apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera. Rileva quindi la serietà dei dubbi circa il ricorso allo strumento del decreto-legge, che espone il provvedimento in esame al rischio di censure di incostituzionalità, rammentando peraltro come la questione della riforma della disciplina delle banche popolari sia da molto tempo oggetto di riflessione, motivata da una serie di criticità rilevate dalla stessa Banca d'Italia, nonché alla luce del nuovo sistema europeo di vigilanza. Appare inoltre non adeguatamente giustificata la scelta di porre il limite degli attivi a 8 miliardi, quando poteva essere più comprensibile porre tale soglia a 30 miliardi o imporre la trasformazione in società per azioni ai soggetti che avessero optato per la quotazione. Il decreto-legge comporta peraltro una presa di posizione netta, volta a privilegiare la contendibilità, difficilmente compatibile con il voto capitaro. Dopo aver valutato favorevolmente la previsione che limita l'esercizio del diritto di voto al 5 per cento del capitale sociale nei primi due anni successivi alla trasformazione in società per azioni, al fine di stimolare le aggregazioni e prevenire scalate ostili, sottolinea

l'opportunità di consentire che attraverso gli statuti sia garantito il permanere di elementi peculiari dell'esperienza delle banche popolari, quali il mutualismo e il legame con le comunità locali.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) considera ingiustificata l'emanazione del decreto-legge in esame e osserva l'impossibilità pratica di modificarne il testo, in virtù dell'ormai prossima scadenza del termine per la conversione. Dopo aver giudicato privo di base oggettiva il limite a 8 miliardi, rileva che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari al fine di rafforzamento patrimoniale è già attualmente disciplinata dall'ordinamento bancario. Prosegue esprimendo perplessità in ordine al riassetto della disciplina delle deleghe e al fondo di garanzia, il quale rischia di penalizzare il sistema imprenditoriale, specie nelle Regioni meridionali, e conclude rilevando la generale mancanza di trasparenza relativamente alle reali finalità delle disposizioni predisposte dal Governo.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) fa presente che la riforma della normativa in materia di banche popolari è oggetto di approfondimenti da oltre un decennio, anche in ragione di opacità che hanno contraddistinto l'operare di alcuni di tali istituti. Osserva poi come la crescita dimensionale delle maggiori banche popolari abbia indebolito il tradizionale rapporto privilegiato con i territori di riferimento, che tuttora caratterizza la realtà delle banche di credito cooperativo.

Il senatore **Luigi MARINO** (*AP (NCD-UDC)*) esprime rammarico per il poco tempo a disposizione per discutere in maniera approfondita di un argomento così importante e si augura che in futuro la Camera dei deputati trasmetta più celermente i provvedimenti che esamina in prima lettura.

Ritiene condivisibili tutti gli articoli del provvedimento in esame, tranne quello che riguarda le banche popolari. Concorda con il collega Vacciano nel ritenere che in un'economia efficiente debbano essere presenti più tipologie di impresa, osservando che ciò vale anche nel settore bancario. Le banche popolari non possono, a suo giudizio, essere considerate delle cooperative: non è infatti sufficiente a qualificarle come tali il sistema del voto capitaro; né esse presentano un requisito indispensabile delle cooperative: l'indisponibilità e indivisibilità del patrimonio; osserva inoltre come le cooperative non possano essere quotate in borsa e come, a differenza delle cooperative, le banche popolari non abbiano natura mutualistica. Invita alla cautela nel richiamare l'articolo 45 della Costituzione, perché ormai le banche popolari possono essere considerate, nei fatti, come società per azioni, con la caratteristica di prevedere il voto capitaro. Aggiunge che le cooperative hanno dimensioni locali, mentre le banche popolari hanno dimensioni nazionali.

Concorda con le critiche già formulate sul limite degli 8 miliardi di euro; tuttavia fa notare come il provvedimento cerchi di affrontare un tema rilevante, quello delle dieci principali banche popolari che hanno carattere nazionale per entità degli attivi e numero di sportelli, ma che sono gestite con meccanismi propri delle cooperative di carattere locale.

Infine si sofferma criticamente sulla filosofia di fondo che si va affermando, secondo la quale l'attività bancaria dovrebbe essere senza rischi, prevedendo continui aumenti di capitale e una sempre maggiore concentrazione degli istituti bancari.

La senatrice **BELLOT** (*LN-Aut*) ritiene insussistente il requisito dell'urgenza che avrebbe dovuto giustificare l'emanazione del decreto-legge n. 3 del 2015 ed esprime riserve circa la soglia posta a 8 miliardi di attivo, quando in coerenza con le norme europee in materia di vigilanza, sarebbe stato preferibile porla a 30 miliardi. Conclude facendo presente che i processi di fusione e acquisizione presumibilmente incentivati dal provvedimento in esame avranno effetti di notevole gravità sotto l'aspetto occupazionale.

La senatrice **BONFRISCO** (*FI-PdL XVII*) rimarca il valore del principio di mutualità e cooperazione quale elemento fondativo della attività delle banche popolari e di credito cooperativo che, fin dagli albori di tale modello creditizio hanno consentito di ampliare la partecipazione di soggetti di minore dimensione allo sviluppo capitalistico. Mentre la cooperazione di produzione e lavoro ha sostenuto la nascita e la diffusione dei partiti politici di ispirazione socialista, il credito cooperativo e popolare trova la propria base nell'economia sociale di mercato, di stampo cattolico. Rispetto a tale tradizione e cultura economica, il decreto-legge in commento, invece di consolidare e tutelare tale modello, ne mina le fondamenta, proprio nel momento di maggiore acutezza della crisi finanziaria ed economica. Il ricorso al decreto-legge, errato e incostituzionale per l'assenza di presupposto di necessità e urgenza, si rivela altresì sintomatico della volontà governativa di indebolire il sistema bancario italiano, mentre i Paesi europei nei quali il modello cooperativo bancario si è sviluppato e affermato si adoperano non solo a tutelare, ma anche a rafforzare il ruolo delle banche popolari. A

tale proposito l'oratrice segnala che il Credit Agricol è una cooperativa di grandi dimensioni, quotata alla Borsa di Parigi, con una *governance* caratterizzata dal voto capitario e nessuno ne contesta l'attività, la legittimità e la solidità. A suo parere, inoltre, il decreto- legge paradossalmente non supera il difetto di autoreferenzialità, che molti critici addebitano al modello delle banche popolari, ma apre sostanzialmente il campo, con un atteggiamento di provincialismo culturale e politico, all'azione di soggetti finanziari stranieri. A suo parere, ciò che va difesa del modello cooperativistico non è certamente la tipologia di *governance*, ma il capitale sociale che costituisce l'effettiva ricchezza di territori e realtà economiche in grado di sostenere, su entrambi i fronti, sia le iniziative imprenditoriali che quelle creditizie. E tuttavia, la tutela e la solidità di tale realtà non è un obiettivo attribuibile ai fondi di investimento stranieri, correndo quindi il rischio concreto di una totale svendita di tale patrimonio. D'altro canto, la scelta del governo di fissare un limite di otto miliardi degli attivi oltre il quale scatta l'obbligo di trasformazione in società per azioni è totalmente estranea alla logica della vigilanza europea che, correttamente, ha identificato in 30 miliardi di attivi la soglia oltre la quale scatta la vigilanza sulle banche esistenti. Si tratta, invece, di una scelta discrezionale che il Governo consapevolmente ha compiuto per rendere contendibili e scalabili le banche popolari italiane di maggiori dimensioni. Pur condividendo le osservazioni di quanti segnalano la contraddittorietà tra la quotazione in Borsa e il principio di voto capitario, ritiene essenziale discutere in maniera aperta e trasparente se al sistema economico bancario italiano convenga o meno che la *governance* di importante e fondamentali comparti creditizi sia preda di gruppi finanziari stranieri e, quindi, sottratti ad ogni logica di sovranità economica nazionale.

Interviene quindi la senatrice [RICCHIUTI \(PD\)](#), a giudizio della quale il carattere mutualistico e cooperativistico non appartiene più alle banche popolari di grandi dimensioni, tenendo conto che l'attuale disciplina garantisce la permanenza di *management* e di governo societario le cui scelte rispondono ad elementi personalistici e relazionali che si sintetizzano nella sostanziale autoreferenzialità. La trasformazione quindi in S.p.A. delle banche popolari il cui attivo superi gli 8 miliardi costituisce una scelta pienamente condivisibile ed in linea con gli obiettivi di iniettare antidoti a favoritismi e clientelismi. A suo parere, inoltre, la tanto declamata vicinanza ai territori e alle esigenze delle piccole e medie imprese delle banche popolari è negata in radice dalle grandi dimensioni assunte da tali istituti di credito; rimarca inoltre che una lettura non acritica dei dati relativi alla percentuale sugli impieghi degli attivi porta a negare la maggiore efficienza delle banche popolari rispetto a quelle in forma di società per azioni. Ritiene ancora che il processo di concentrazione e fusione che ha visto protagoniste le grandi banche popolari italiane sia in linea con la tendenza consolidatasi anche per le S.p.A. Anche la valutazione comparata della percentuale dei crediti deteriorati mette in luce sia la fragilità del modello, sia la scarsa propensione del *management* a superare logiche clientelari e poco trasparenti. L'oratrice si sofferma poi a commentare positivamente il contenuto dell'articolo 2, relativo alla trasferibilità dei conti correnti. Conclude il proprio intervento ricordando che i rischi occupazionali paventati in conseguenza delle fusioni e delle aggregazioni delle banche popolari si attenuano se confrontate con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione già in atto e che comunque la riduzione degli emolumenti del *management* delle banche popolari appare un obiettivo irrinunciabile rispetto all'esigenza di ridurre i costi.

Ha quindi la parola il presidente [MUCCHETTI \(PD\)](#), il quale sottolinea come il decreto legge all'esame possa avere conseguenze assai serie sugli equilibri del sistema bancario e sui flussi di risparmio, i quali costituiscono un presidio della sovranità nazionale in un Paese con un livello così elevato di risparmio. L'*iter* di conversione in legge, che costringe l'esame da parte del Senato in tempi molto ridotti, limita in modo significativo la possibilità di svolgere quegli approfondimenti che il provvedimento avrebbe richiesto.

Alcuni dati, tuttavia, debbono essere a suo giudizio conosciuti e valutati; in particolare, in merito all'asserita inadeguatezza della *governance* delle popolari evidenziata da una scarsa partecipazione al voto nelle assemblee, chiede al rappresentante del Governo se tale partecipazione sia valutata in termini di voti o di capitale e se sia stata raffrontata con quella rilevata nelle società per azioni di dimensioni analoghe. Sarebbe inoltre utile conoscere quale sia la dimensione dei prestiti alla clientela sul totale degli impieghi negli ultimi dieci anni, avendo riguardo sia al periodo antecedente la crisi sia a quello successivo.

Chiede un approfondimento su alcuni dati forniti dal rappresentante della Banca d'Italia in un'audizione presso l'altro ramo del Parlamento sul decreto legge in esame, da cui risulta che all'esito degli ultimi aumenti di capitale il patrimonio di migliore qualità (CET1) delle banche popolari maggiori era pari in media all'11,6 per cento, solo lievemente più basso di quello delle altre

sei banche italiane "significative", cioè sottoposte alla supervisione diretta del Sistema unico di vigilanza dell'area dell'euro - pari all'11,7 per cento.

Condivide le perplessità manifestate dal senatore Luigi Marino sulla filosofia sottesa ad alcuni recenti interventi volti a configurare un modello di impresa bancaria priva di rischio, ricordando le vicende che hanno condotto all'inaspettata esigenza di salvataggio di Unicredit - una società per azioni con proiezione internazionale - all'indomani del fallimento della Lehman Brothers; richiama pertanto l'esigenza di una grande prudenza nell'intervenire in materia. Il Governo sembra considerare la contendibilità come un valore in sé: egli riterrebbe utile conoscere, al riguardo, quali siano stati gli effetti delle fusioni e delle acquisizioni negli ultimi dieci o quindici anni, in termini di valore per gli azionisti, di credito erogato e di occupazione, paventando il rischio che la formazione di gruppi bancari di maggiori dimensioni possa condurre a una ulteriore drammatica riduzione dell'occupazione nel settore.

Chiede infine di precisare se la transitorietà dei limiti all'esercizio del diritto di voto, pari al cinque per cento del capitale sociale, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, siano da intendersi nel senso che al termine del periodo indicato non sussistano più limiti ovvero se la loro eventuale rimodulazione - in termini temporali o di entità - venga rimessa allo statuto delle società. Richiama i limiti all'esercizio del diritto di voto che hanno riguardato Unicredit, stabiliti in via permanente. Conclude chiedendo di conoscere la *ratio* dell'espresso richiamo agli enti previdenziali nell'articolo 7, comma 3, posto che essi costituiscono la principale categoria di investitori istituzionali e professionali, domandandosi se con tale inciso si intenda configurare un obbligo alla sottoscrizione del capitale azionario da parte di tali enti.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 20.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PETROCELLI \(M5S\)](#), il quale sottolinea l'esigenza di acquisire le risposte del Governo sulle numerose questioni emerse nel corso del dibattito, prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, chiedendo che questo sia fissato alle ore 12 di mercoledì 18 marzo.

Il presidente della 6ª Commissione [Mauro Maria MARINO \(PD\)](#) specifica che in fase di definizione del termine per la presentazione degli emendamenti occorre tenere presente la calendarizzazione della discussione sul provvedimento già fissata per la giornata di giovedì 19 marzo.

Il sottosegretario [BARETTA](#) si rende disponibile a rispondere alle questioni emerse nel corso del dibattito a partire dalla seduta successiva.

Su proposta del presidente [MUCCHETTI](#) le Commissioni riunite convengono, in conclusione, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 10 di domani, mercoledì 18 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.